



Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Le istruzioni per la segnalazione, **ALL-01 "Istruzioni per segnalazione delle violazioni"**
- Il modulo per la segnalazione, **ALL-02 "Segnalazione delle violazioni"** come supporto cartaceo
- L'informativa per la privacy

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile sul sito aziendale all'interno dello spazio dedicato al "Segnalazione di sospetti" ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.

Persone legittimate a segnalare violazioni

- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

Violazioni segnalabili

L'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che possono essere oggetto di segnalazione:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6
- 2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3,4,5 e 6
- 3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo-sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- 4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea
- 5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in



materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

- 6) *Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3,4 e 5*

Esclusioni

L'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023 elenca i casi in cui la normativa non si applica:

- 1) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.*
- 2) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali*
- 3) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

Canali e modalità di segnalazione

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:

Con canali di segnalazione interna

- 1. forma scritta mediante invio di comunicazione mail all'indirizzo: wb_lacisile@consorzioilmosaico.org anche utilizzando il modulo "Whistleblowing – Segnalazione delle violazioni" a disposizione sul sito web dell'organizzazione*
- 2. forma scritta mediante lettera raccomandata AR da inviarsi secondo la seguente procedura: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore delle segnalazioni whistleblowing per La Cisile Soc. Coop. Sociale Onlus". Le raccomandate devono essere inviate a: dott. Marco Peronio c/o Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. Sociale, 33050 San Vito al Torre (UD) via Roma n. 54/A*
- 3. forma orale mediante incontro diretto su richiesta della persona segnalante con:*
 - Marco Peronio in qualità di Direttore Generale de Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. Sociale nominato Gestore dalla cooperativa – tel. 0432997320*



Ove la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso da quello sopra indicato, il ricevente dovrà trasmetterla, entro sette giorni dal ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il Gestore è tenuto a:

- Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- Mantenere un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
- Fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Con canali di segnalazione esterna

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale
 - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
 - Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

ad **ANAC**

Con divulgazione pubblica (quando ci sono le condizioni) con l'uso di :

- Supporti di stampa
- Della televisione
- Della radio
- Dell'uso di internet

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L'Organizzazione pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata

Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi



- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Misure di protezione per il segnalante

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese :

- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.